

Gestori dell'Infrastruttura

Loro SEDI

Reti isolate - Esercenti

Loro SEDI

p.c. **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI**
**Direzione Generale per le investigazioni
ferroviarie e marittime**
Via Nomentana, 2

00161
Roma

Oggetto: Raccomandazione di cui all'art. 16 comma 2 lettera z) del D.Lgs. 50/2019 riguardante il malfunzionamento dell'attuatore del telaio di punta del deviatoio 5 a manovra oleodinamica di PM Livraga. Secondo avviso

Riferimento: raccomandazione inviata con nota ANSF 0002878 del 13/02/2020

Allegato: nota ANSF 0006509/2013 del 11/09/2013 (inoltrato delle raccomandazioni dell'Organismo investigativo sull'incidente avvenuto a PM Lavino il 14/07/2012)

Come segnalato dall'autorità giudiziaria, nel corso degli accertamenti tecnici ultimati in data 23/02/2020, "è stato definitivamente appurato che l'attuatore oleodinamico matricola SIT 8318681900083 a marca ALSTOM S.p.A. montato sul telaio di punta del deviatoio n. 5 dalla R.F.I. S.p.A., ove è deragliato il treno Frecciarossa n. 9595 il 6.2 u.s., presentava un'inversione interna dei cablaggi". Inoltre, una volta "montato l'attuatore summenzionato su un deviatoio regolarmente funzionante presso il Posto Movimento di Livraga e [...] richiesto [...] di formare un itinerario [...] è stato riscontrato che, benché il deviatoio su cui era montato l'attuatore difettoso si trovasse in posizione rovescia, il sistema di segnalamento della centrale operativa di Bologna lo ha percepito in posizione normale, autorizzando così, in via sperimentale, il transito da quello scambio di un treno in alta velocità."

Quanto rilevato conferma l'importanza di assicurare l'esecuzione di prove di concordanza con la presenza di personale sul posto che accerti lo stato reale (posizione o aspetto) assunto dall'ente o apparato oggetto degli interventi aventi impatto sulla sicurezza.

Stante quanto sopra, in applicazione del punto 4.33¹ del Regolamento Circolazione Ferroviaria e ad integrazione della raccomandazione inviata con nota a riferimento, **si dispone che codesti gestori trasmettano le prescrizioni volte ad assicurare che:**

- la riattivazione all'esercizio ferroviario di enti o apparati di sicurezza sui quali sia stato eseguito un intervento con impatto sulla sicurezza avvenga solo dopo la positiva verifica della concordanza tra lo stato assunto dall'ente o apparato (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'orientamento o la posizione), come rilevato sul posto, e il corrispondente stato di controllo rilevato dalla postazione operatore

¹ Per l'applicazione del disposto si richiamano i contenuti dell'allegata nota ANSF 0006509/2013 del 11/09/2013 nonché dei "Provvedimenti urgenti in materia di sicurezza dell'esercizio ferroviario" indirizzati agli operatori delle reti regionali di cui al DM del 5 agosto 2016 trasmessi con la nota ANSF 0009956/2016 del 26/09/2016 (punto 10) ed agli Esercenti delle reti isolate con la nota ANSF 0013666/2019 del 10/07/2019 (punto 10.1).

Settore Ispettorato e Controlli

dell'apparato di sicurezza a cui tale ente/apparato è collegato, coinvolgendo in quest'ultima verifica il regolatore della circolazione;

- la verifica sia condotta rispetto a tutti gli stati che l'ente o apparato, oggetto dell'intervento, possa assumere;
- le operazioni di verifica siano registrate in modo tracciabile attraverso opportuna modulistica.

L'applicazione di quanto sopra detto dovrà essere accompagnata da una verifica di efficacia delle procedure attualmente adottate, mettendo in atto tutte le necessarie azioni migliorative tra le quali deve essere necessariamente inserito un richiamo a tutto il personale interessato riguardo la rigorosa applicazione di quanto sopra disposto e l'adozione di strumenti di verifica della corretta applicazione delle relative procedure

I contenuti della presente raccomandazione si riferiscono a tutti gli enti o apparati comandati e/o controllati da un apparato di sicurezza.

Ferma restando la necessità di adottare da subito tutti gli interventi necessari a mitigare la problematica, codesti Gestori dell'infrastruttura ed Esercenti dovranno fornire riscontro dell'applicazione di quanto disposto, entro 30 giorni dal ricevimento della presente.

La mancata osservanza alla presente raccomandazione configura un'inadempienza passibile della sanzione amministrativa prevista dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2019.

Il Direttore
Ing. Marco D'Onofrio
D'ONOFRIO MARCO
AGENZIA
NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE
FERROVIE (ANSF)
28.02.2020
16:32:41 UTC

